



Ambiente

Ordinanza Sindacale N° 85

## IL SINDACO

**RICHIAMATA** l'Ordinanza n. 29 del 20/03/2020, con la quale si ordina con decorrenza immediata e fino alle ore 24:00 del giorno 31 Maggio 2020:

- è **vietato** ai cittadini positivi al SARS-CoV-2 (COVID-19) in isolamento obbligatorio o ai cittadini in quarantena obbligatoria, individuati dalla ASL1 (dipartimento di prevenzione), conferire i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura, **alla raccolta differenziata ovvero all'ordinario servizio di raccolta indifferenziata dei rifiuti;**
- è fatto **obbligo** ai cittadini positivi al SARS-CoV-2 (COVID-19) in isolamento obbligatorio o ai cittadini in quarantena obbligatoria, individuati dalla ASL1 (dipartimento di prevenzione), **limitare e ridurre al minimo indispensabile la produzione e il conferimento dei rifiuti domestici;**
- è fatto **obbligo** ai cittadini positivi al SARS-CoV-2 (COVID-19) in isolamento obbligatorio o ai cittadini in quarantena obbligatoria, individuati dalla ASL1 (dipartimento di prevenzione), conferire i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura, **alla raccolta indifferenziata tramite il servizio appositamente organizzato e dedicato di ritiro a domicilio (intendendosi al piano di calpestio stradale)**, attenendosi alle istruzioni specifiche fornite dal soggetto erogatore del servizio **appositamente organizzato e dedicato** e previa assunzione di tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi contatto diretto con il contenitore adibito alla raccolta;
- è **vietato a chiunque** prelevare dai cittadini positivi al SARS-CoV-2 (COVID-19) in isolamento obbligatorio o dai cittadini in quarantena obbligatoria, individuati dalla ASL1 (dipartimento di prevenzione), i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura, per conferirli **alla raccolta differenziata ovvero all'ordinario servizio di raccolta indifferenziata dei rifiuti;**

- è **vietato** a **tutti i cittadini** NON positivi al SARS-CoV-2 (COVID-19) conferire i rifiuti domestici giunti a contatto con liquidi biologici secreti o escreti, indipendentemente dalla loro natura, **alla raccolta differenziata**;
- è fatto **obbligo** a **tutti i cittadini** NON positivi al SARS-CoV-2 (COVID-19) conferire i rifiuti domestici giunti a contatto con liquidi biologici secreti o escreti, indipendentemente dalla loro natura, **all'ordinario servizio di raccolta indifferenziata dei rifiuti** previa assunzione di tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi contatto diretto con il contenitore adibito alla raccolta;
- è **vietato** a **chiunque** prelevare dai cittadini NON positivi al SARS-CoV-2 (COVID-19) i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura, per conferirli **alla raccolta differenziata ovvero all'ordinario servizio di raccolta indifferenziata dei rifiuti** senza l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale idonei a garantire i "*protocolli di sicurezza anti-contagio*" e senza l'assunzione di tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi contatto diretto con il contenitore adibito alla raccolta;
- è fatto **obbligo** all'erogatore del servizio appositamente organizzato e dedicato di ritiro a domicilio, trasporto e smaltimento dei rifiuti domestici prodotti dai cittadini positivi al SARS-CoV-2 (COVID-19) in isolamento obbligatorio o ai cittadini in quarantena obbligatoria, individuati dalla ASL1 (dipartimento di prevenzione), di rispettare le procedure previste per i rifiuti sanitari a rischio infettivo (CER 180103\*) e di dotare gli operatori dei dispositivi di protezione individuale compatibili con i documenti di valutazione del rischio aziendale ed idonei a garantire i "*protocolli di sicurezza anti-contagio*";
- è fatto **obbligo** agli operatori dei servizi cimiteriali di conferire i dispositivi di protezione individuale utilizzati per la movimentazione, inumazione e tumulazione dei feretri dei deceduti positivi al SARS-CoV-2 (COVID-19), individuati dalla ASL1 (dipartimento di prevenzione), **alla raccolta indifferenziata tramite il servizio appositamente organizzato e dedicato di ritiro a domicilio** trasporto e smaltimento, attenendosi alle istruzioni specifiche fornite dal soggetto erogatore del servizio appositamente organizzato e dedicato e previa assunzione di tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi contatto diretto con il contenitore adibito alla raccolta;
- è fatto **obbligo** all'erogatore dell'ordinario servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti di dotare gli operatori dei dispositivi di protezione individuale compatibili con i documenti di valutazione del rischio aziendale ed idonei a garantire i "*protocolli di sicurezza anti-contagio*", in ottemperanza del decreto legislativo 9 aprile

2008, n. 81 ed in conformità al Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 (COVID-19) negli ambienti di lavoro del 14/03/2020;

- è fatto **obbligo** all'erogatore del servizio appositamente organizzato di disinfezione di strade, marciapiedi, piazze, aree pedonali, di utilizzare prodotti disinfettanti di alto livello che associano uno spettro di azione antimicrobico e antivirale molto ampio, con tempi di contatto brevissimi ed un'elevata tollerabilità, ecosostenibili con residui costituiti da sali inorganici privi di attività biocida che garantiscono una efficace azione di prevenzione ambientale e riduzione del rischio senza provocare, danni alla salute delle persone e degli animali;

**RICHIAMATA** altresì l'Ordinanza sindacale n. 60 del 28/05/2020 con la quale è stata prorogata fino alle ore 24:00 del giorno 18 luglio 2020 l'Ordinanza sindacale n. 29 del 20/03/2020

**VISTI** i provvedimenti emanati successivamente alla data del 28/05/2020:

- il Decreto Presidente Consiglio Ministri del 14 luglio 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 14 luglio 2020;

**RICHIAMATA** l'ordinanza del Presidente della Regione Liguria 8/2020 del 18/3/2020, che disciplina lo smaltimento dei rifiuti domestici provenienti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone per Covid 19, in isolamento o quarantena obbligatoria;

**RICHIAMATA** altresì l'ordinanza del Presidente della Regione Liguria 47/2020 del 17/07/2020, con la quale è stata prorogata al 31 luglio 2020 la durata delle misure individuate dall'Ordinanza n. 8 del 18/03/2020, facendo salva la possibilità di una successiva proroga coincidente con una eventuale proroga dello stato di emergenza emanata con nuove disposizioni nazionali;

**RITENUTO** di dover prorogare l'efficacia dell'Ordinanza sindacale n. 29 del 20/03/2020 fino al 31/07/2020;

**ATTESO** che l'ordinanza del Presidente della Regione Liguria 8/2020 non impartisce un ordine diretto ai cittadini ma definisce solo le procedure cui solo i Comuni ed eventualmente i gestori del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti devono attenersi;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l'art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;

**RICHIAMATO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 *“Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”* ed in particolare l'articolo 2 che definisce i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, l'articolo 8 che disciplina la raccolta e il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, l'articolo 10 che disciplina lo smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e l'articolo 15 che statuisce che i rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), devono essere gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;

**ATTESO** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela dell'igiene e sanità pubblica;

**VISTO** il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante il Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali ed in particolare l'articolo 54, comma 4, a norma del quale:

*“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.”*;

**VISTO** altresì l'articolo 50, comma 5, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 a norma del quale:

*“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;*

**DATO ATTO** che è stata effettuata la preventiva comunicazione alla Prefettura/UTG di Imperia, protocollo comunale n. 52612 del 22/07/2020 come previsto dal comma 4 dell'art. 54 del dlgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

**ATTESO** che in merito al presente provvedimento è stato esercitato dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Fondi Europei e Espropri, ing. Danilo Burastero, il controllo preventivo di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del dlgs. 18 agosto 2000 n. 267;

### **ORDINA**

Che il termine di scadenza dell'Ordinanza n. 29 del 20/03/2020 è prorogato fino al 31 luglio 2020

### **DISPONE che**

- la presente ordinanza:
  - venga trasmessa, ai sensi dell'articolo 54 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, alla Prefettura/UTG di Imperia;
  - venga pubblicata all'albo pretorio on line e nel sito internet del Comune (Amministrazione trasparente);
  - venga adeguatamente pubblicizzata a cura degli uffici comunali;
  - venga trasmessa alla ASL1 (dipartimento di prevenzione);
  - venga comunicata ai soggetti interessati;
- il Settore Lavori Pubblici, Fondi europei ed Espropri è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza per quanto concerne l'individuazione dell'erogatore del servizio appositamente organizzato e dedicato di ritiro a domicilio, trasporto e smaltimento dei rifiuti domestici prodotti dai cittadini positivi al SARS-CoV-2 (COVID-19) in isolamento

obbligatorio o ai cittadini in quarantena obbligatoria, individuati dalla ASL1 (dipartimento di prevenzione);

- il Settore Servizi alla persona e promozione del benessere – tributi – attività produttive e mercati è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza per quanto concerne la gestione dei flussi informativi, inerenti ai cittadini positivi al SARS–CoV-2 (COVID-19) in isolamento obbligatorio o ai cittadini in quarantena obbligatoria, tra ASL 1 e Comune e soggetto erogatore del servizio appositamente organizzato e dedicato di ritiro a domicilio, trasporto e smaltimento dei rifiuti a rischio infettivo;
- il Settore Lavori Pubblici, Fondi europei ed Espropri è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza per quanto concerne l’individuazione del soggetto erogatore del servizio appositamente organizzato e dedicato di fornitura, consegna a domicilio, ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti domestici prodotti dai cittadini positivi al SARS – CoV – 2 (COVID – 19) in isolamento obbligatorio o ai cittadini in quarantena obbligatoria, individuati dalla ASL1, nonché del flusso informativo tra comune e soggetto stesso;
- il Settore Lavori Pubblici, Fondi europei ed Espropri è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza per quanto concerne l’organizzazione del servizio appositamente organizzato di disinfezione di strade, marciapiedi, piazze, aree pedonali, anche in deroga alle normali procedure ad evidenza pubblica, fermo restando le previsioni del D.M. 7 luglio 1997, n. 274 “Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione”;
- il Settore Corpo di Polizia Municipale - Protezione Civile (gestione emergenze) e i soggetti competenti ai sensi di legge sono incaricati del controllo del rispetto della presente ordinanza;

### **AVVERTE CHE**

la violazione della presente ordinanza è sanzionata a norma e per gli effetti dell’articolo 650 del Codice penale, fatta salva l’eventuale applicazione di altre sanzioni penali e amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative;

avverso la presente ordinanza potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Liguria entro 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio comunale dell’ordinanza stessa, oppure, in via

alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale.

**IL SINDACO**